

La Corte Costituzionale fa salvo l'art. 24, comma 6 della legge Gelmini.

Nota a: Corte Cost., sent. 24 luglio 2020, n. 165.

di *Luca Belviso*

La vicenda in commento sorge da un giudizio amministrativo attivato da un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Università della Calabria e in possesso di abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, che, a fronte del rigetto dell'istanza di essere sottoposto a valutazione per la chiamata in ruolo come professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010¹ da parte della stessa Università, ha deciso di impugnare l'atto di rigetto e il regolamento del citato ateneo sulla chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, nonché di chiedere l'accertamento del suo diritto soggettivo a essere sottoposto alla procedura di valutazione.

Il TAR Calabria, adito dal ricorrente, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010: a) nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione – che il comma 5 riserva ai ricercatori a tempo determinato di tipo B² – “può essere utilizzata”, anziché “è utilizzata”, per la chiamata, nel ruolo di professore di seconda fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale; b) nella parte in cui fissa il termine ultimo del 31 dicembre 2019 (e cioè «al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo» all'entrata in vigore della legge n. 240/2010) per l'utilizzazione di tale procedura.

Pertanto, il TAR Calabria ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

¹ La disposizione censurata, nella versione vigente al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, stabiliva che, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5».

² A tal fine, si rileva che la legge n. 240/2010 prevede, all'art. 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, un meccanismo di chiamata particolare, che prescinde dall'avvio della normale procedura comparativa: infatti, tale disposizione prevede un sistema di avanzamento nella carriera, da ricercatore a tempo determinato a professore associato, ispirato al modello anglosassone del cosiddetto tenure-track, e cioè ad un percorso accademico connotato, alternativamente, dal carattere per così dire automatico dell'avanzamento in presenza di determinate condizioni (abilitazione nazionale ed esito positivo della valutazione dell'ateneo), ovvero dall'uscita dall'università se quelle condizioni non si sono realizzate. In questo modo è previsto che, all'esito del triennio del contratto, il ricercatore di tipo B, che abbia ottenuto nel frattempo l'abilitazione scientifica nazionale, sia doverosamente sottoposto alla valutazione dell'università di appartenenza e, in caso di superamento positivo di essa, sia chiamato dalla stessa università come professore associato. Per il ricercatore di tipo B che abbia conseguito la necessaria abilitazione scientifica nazionale questo costituisce dunque il modo normale di immissione nel ruolo di professore associato al termine del periodo di contratto. Al contrario, il rapporto con l'università del ricercatore di tipo B termina definitivamente qualora egli non abbia ottenuto l'abilitazione o se la successiva valutazione dell'ateneo non abbia avuto esito positivo.

Secondo tale Giudice, la disposizione succitata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della lesione del principio di uguaglianza.

Sotto il profilo della irragionevolezza, la disposizione sarebbe incostituzionale in quanto la scelta legislativa di configurare come discrezionale il potere di ciascuna Università di sottoporre a valutazione per la chiamata i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale sarebbe incongrua rispetto al fine di selezionare i meritevoli perseguito dalla legge n. 240/2010: infatti, l'irragionevolezza di questa limitazione sarebbe dimostrata dalla paradossale conseguenza che ne deriverebbe, per cui a un ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione di prima fascia sarebbe negato il diritto di essere valutato per la chiamata a professore associato, diritto spettante, invece, per legge, ai ricercatori a tempo determinato con abilitazione solo di seconda fascia. Sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza, la disposizione censurata determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento dei ricercatori a tempo indeterminato rispetto ai ricercatori a tempo determinato di tipo B quanto al regime della chiamata a professori associati.

Inoltre, per lo stesso Giudice, la disposizione succitata violerebbe l'art. 97 Cost., in quanto il principio del buon andamento dell'amministrazione esigerebbe che l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale del personale accademico sia bilanciato con quello del rispetto delle esigenze di progressione di carriera dei ricercatori reclutati nel vigore della disciplina precedente.

La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, dichiara la questione infondata nel merito.

In base alla ricostruzione della Consulta, la disposizione indubbiata estende la procedura valutativa di cui al comma 5 dell'art. 24 – riservato alla chiamata a professore associato dei ricercatori a tempo determinato di tipo B – ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di professore (di prima o) di seconda fascia: ciò si traduce nella possibilità, per le singole Università, di effettuare chiamate, per il ruolo di professore (ordinario o) associato, tramite procedure riservate agli interni, a favore di colui presta servizio, presso di esse, come ricercatore a tempo indeterminato. Tuttavia – come pure ha sottolineato il giudice *a quo* nel rimettere la questione alla Corte – in ragione della limitatezza delle risorse e della necessità di garantire la messa a regime del sistema introdotto dalla legge Gelmini, la scelta di chiamare attraverso la procedura in oggetto è transitoria ed è affidata alla valutazione discrezionale di ciascun ateneo.

Esaminando le singole doglianze, la Corte ritiene che tale disposizione, primariamente, non sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dato che essa, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo*, sarebbe coerente con la logica della riforma, incentrata sulla progressione per merito nella carriera

universitaria. Infatti, il carattere discrezionale della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, giacché offre ai ricercatori a tempo indeterminato, in via transitoria, un canale di accesso, alternativo e a partecipazione riservata, alla posizione di professore associato, realizza un ragionevole bilanciamento fra l'interesse degli atenei ad assumere autonomamente le scelte nell'impegno delle risorse destinate al reclutamento del personale, presupposto per mettere a regime il nuovo sistema e favorire il ricambio generazionale del personale accademico, e l'interesse alla progressione in carriera dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio.

Ugualmente non fondato è il profilo di censura riguardante la denunciata disparità di trattamento fra i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di tipo B, quanto al regime della chiamata a professore associato attraverso procedura riservata. Infatti, secondo la Corte, le differenze fra le due figure sono tali da escludere in radice la prospettata disparità di trattamento³ (ad esempio, la Consulta rileva che la chiamata, nel caso del ricercatore a tempo determinato, conduce alla immissione in ruolo, in alternativa alla fuoriuscita dal sistema accademico, mentre, nel caso del ricercatore a tempo indeterminato, essa si risolve in un passaggio da una posizione stabile a un'altra, non sussistendo, in capo ad esso, alcun rischio di esclusione dal sistema universitario).

Secondariamente, e per ultimo, la Consulta ritiene che la disposizione succitata non violi il principio di buon andamento previsto dall'art. 97 della Costituzione. Per il Giudice delle leggi, si deve escludere che il legislatore, nel perseguire (con la riforma) l'obiettivo del ricambio generazionale, abbia voluto sacrificare la progressione di ricercatori di esperienza solo perché entrati nel vigore della precedente disciplina; la norma censurata, infatti, non ostacola la progressione in carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, ma si limita ad offrire loro un canale di progressione ulteriore e riservato (che si affianca al sistema ordinario di reclutamento dei professori previsto dall'art. 18 della legge n. 240/2010). Contrariamente a quanto ritiene il rimettente, dunque, il legislatore non ha sacrificato l'interesse dei ricercatori di ruolo a favore di quello al ricambio generazionale, di contro operando un ragionevole bilanciamento fra tali interessi.

³ A tal fine, la Consulta richiama: sent. nn. 85/2020, 276/2016, 155/2014, 108/2006, 340/2004, 136/2004.